

SOGGETTI E RESPONSABILITÀ NELL' ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

rassegna di
 giurisprudenza
 2004-2017

SOGGETTI E RESPONSABILITÀ NELL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

rassegna di giurisprudenza
2004-2017

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di sintesi giurisprudenziali in materia di **SOGGETTI E RESPONSABILITÀ NELL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ** elaborate dalla redazione della rivista giuridica *EsproprioLine.it*, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni da 2004 a 2017. Alle sintesi seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: febbraio 2018 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-245-1 - codice: JRE152 - nic: 313 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it.

SOMMARIO

[SOGGETTI --> PROFESSIONISTI --> COMPETENZE DEGLI ARCHITETTI](#)

[SOGGETTI --> PROFESSIONISTI --> COMPETENZE DEI GEOMETRI](#)

[SOGGETTI --> PROFESSIONISTI --> COMPETENZE DEI PERITI INDUSTRIALI](#)

[SOGGETTI --> PROFESSIONISTI --> RUP](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ATTI DI GESTIONE E ATTI DI INDIRIZZO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ATTI DI GESTIONE E ATTI DI INDIRIZZO --> COMPETENZE DEI DIRIGENTI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ATTI DI GESTIONE E ATTI DI INDIRIZZO --> FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ATTI DI GESTIONE E ATTI DI INDIRIZZO --> ISTRUTTORE TECNICO FACENTE FUNZIONI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ATTI DI GESTIONE E ATTI DI INDIRIZZO --> POTERE DI FIRMA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> ANAS](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> ASL](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> ASPI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> COMUNE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> COMUNE --> COMPETENZE PARTICOLARI --> ART. 7 DPR 327/2001](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> CONSORZI ASI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> CONSORZI DI COMUNI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> EDILIZIA UNIVERSITARIA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> ENEL](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> ENTE PARCO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> FERROVIE DELLO STATO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> PROVINCIA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> SOCIETÀ PUBBLICHE DI PROGETTO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AZIENDE MUNICIPALIZZATE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONCORSI DI PIÙ ENTI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONCORSI DI PIÙ ENTI --> COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONCORSI DI PIÙ ENTI --> CONCERTO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONCORSI DI PIÙ ENTI --> DELEGA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONCORSI DI PIÙ ENTI --> TITOLARE OBBLIGAZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE --> OBBLIGO DI ASTENSIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONSORZI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONSORZI --> CONSORZI ASI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> ARTT. 35 E 60 L. 865/71](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> CONCESSIONE TRASLATIVA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> CONCESSIONE TRASLATIVA --> ONEROSITÀ](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> CONCESSIONE TRASLATIVA --> PIP](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> CONCESSIONE TRASLATIVA --> PRINCIPIO DI LEGALITÀ](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> CONCESSIONE TRASLATIVA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI --> CONTENUTO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI --> FORMA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI --> MENZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> DELEGA DI FIRMA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA --> CASSA PER IL MEZZOGIORNO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> DL 166/1989, ART. 2](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> EDILIZIA RESIDENZIALE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> EDILIZIA RESIDENZIALE --> COOPERATIVA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> EDILIZIA RESIDENZIALE --> IACP](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> L. 641/1967](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> L. 1137/1929](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> L. 219/1981](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> L. 219/1981 --> FUNZIONARIO CIPE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> AZIONE INDENNITARIA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> AZIONE RISARCITORIA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> IMPUGNAZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RESPONSABILITÀ](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RESPONSABILITÀ --> CONSORZI ASI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RESPONSABILITÀ --> COOPERATIVA EDILIZIA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RESPONSABILITÀ --> PREVISIONE NORMATIVA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RESPONSABILITÀ --> SOLIDARIETÀ](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RESPONSABILITÀ --> TITOLARE DEL POTERE ESPROPRIATIVO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RIVALSA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> SUBENTRO AL DELEGATO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> IN GENERALE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> INDENNITÀ](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> OPERE STRADALI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RESTITUTIO IN INTEGRUM](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RISARCIMENTO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TRASLAZIONE DEI POTERI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TRASLAZIONE DEI POTERI --> PRINCIPIO DI LEGALITÀ](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ENTI PUBBLICI TERRITORIALI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ENTI PUBBLICI TERRITORIALI --> EDILIZIA SCOLASTICA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> MANLEVA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> INDENNITARIA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RISARCITORIA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RISARCITORIA --> CORRESPONSABILITÀ](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RISARCITORIA --> DANNI DA CANTIERE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RISARCITORIA --> DOPO LA CONSEGNA DELLE AREE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RISARCITORIA --> MATERIALE DI SCAVO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> MINISTERI --> MINISTERO INFRASTRUTTURE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ORGANIZZAZIONE UFFICI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> PROMOTORE E BENEFICIARIO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> PROMOTORE E BENEFICIARIO --> TITOLARE OBBLIGAZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> R.F.I.](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> REGIONI/PROVINCE --> CALABRIA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> REGIONI/PROVINCE --> EMILIA - ROMAGNA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> REGIONI/PROVINCE --> SARDEGNA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> RIPARTIZIONE COMPETENZE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SEGRETARIO COMUNALE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SOSTITUZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SOSTITUZIONE --> AVOCAZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SOSTITUZIONE --> AVOCAZIONE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SUCCESSIONE TRA ENTI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SUCCESSIONE TRA ENTI --> RAPPORTI OBBLIGATORI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> TAV/CEPAV UNO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> VICE SINDACO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> AUTORE OPERA ABUSIVA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> COLTIVATORE DIRETTO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> COLTIVATORE DIRETTO --> PROVA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> CONCESSIONARIO DI SUOLO PUBBLICO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> CONDUTTORE POSSESSORE DETENTORE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> CREDITORE APPARENTE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> EREDI E SUCCESSORI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> GESTORE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> IMPRESA FALLITA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PROPRIETARIO CATASTALE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PROPRIETARIO CATASTALE --> MODIFICHE DURANTE LA PROCEDURA](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PROPRIETARIO CATASTALE --> OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PROPRIETARIO REALE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PROPRIETARIO REALE --> L. 230/1950](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> USUFRUTTUARIO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> USUFRUTTUARIO --> MODIFICHE DURANTE LA PROCEDURA](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> ASSEGNATARIO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> COLONO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> COLONO --> PROVA](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> COMODATARIO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> CONDUTTORI](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> CREDITORE IPOTECARIO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> ENFITEUTA](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> FITTAVOLO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> FITTAVOLO --> COLTIVATORE DIRETTO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> FITTAVOLO --> COLTIVATORE DIRETTO --> PROVA](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> FITTAVOLO --> ESTINZIONE DEL RAPPORTO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> FITTAVOLO --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> FITTAVOLO --> PROVA DOCUMENTALE](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> LIVELLARIO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> PROVA](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> USUFRUTTUARIO](#)

[SOGGETTI --> VIOLAZIONE NORME CONTABILI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> ART. 30 COMMA 15 L. 289/2002](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> ARCHIVIAZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> ATTI ISTRUTTORI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> ATTI ISTRUTTORI --> ACCESSO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> ERRONEA INDICAZIONE P.A. DANNEGGIATA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> INDETERMINATEZZA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> INDETERMINATEZZA --> CAUSA PETENDI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> INDETERMINATEZZA --> INDICAZIONE DEL RIPARTO TRA CORRESPONSABILI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> INDICAZIONE MEZZI DI PROVA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> MOTIVAZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> NOTIFICA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> NULLITÀ](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> RAPPORTO CON INVITO A DEDURRE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> TERMINE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> TERMINE --> FUNZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> TERMINE A COMPARIRE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CLAUSOLA COMPROMISSORIA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> COMPARSA DI RISPOSTA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> FINALITÀ](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> INVITO A DEDURRE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> INVITO A DEDURRE --> CONTESTUALITÀ](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> LITISCONSORZIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> LITISCONSORZIO --> CONTRADDITTORIO, INTEGRAZIONE](#)

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> LITISCONSORZIO --> CONTRADDITTORIO, INTEGRAZIONE --> JUSSU JUDICIS

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> NOTIZIA DI DANNO

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> OBBLIGATORietà/INDISPONIBILITÀ

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> CESSAZIONE DALLA CARICA O DAL SERVIZIO

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> DANNO

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> DANNO --> EFFETTO LESIVO

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> DANNO --> INDIRETTO

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> DANNO --> OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DANNO

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> DEPOSITO SENTENZA

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> EFFETTIVA DIMINUIZIONE PATRIMONIALE

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> ESIGIBILITÀ DEL CREDITO

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> IN GENERALE

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> INSORGENZA DELL'OBBLIGO

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> PAGAMENTO

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> PAGAMENTO --> EMISSIONE MANDATI PAGAMENTO

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> PAGAMENTO --> LIQUIDAZIONE DEL TITOLO

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> PASSAGGIO IN GIUDICATO CONDANNA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> PASSAGGIO IN GIUDICATO CONDANNA --> PER MANCATA RIASSUNZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA --> RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> DURATA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> ECCEZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> TRASMISSIONE ATTI ALLA PROCURA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> CONDIZIONI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> ACCESSIONE INVERTITA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> ACQUISIZIONE SANANTE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> ASSEGNAZIONE AREE PEEP](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> CERTO, ATTUALE, CONCRETO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> COMPRAVENDITA --> ACQUISTO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> CONCORSO COLPOSO P.A.](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> CONTRADDITTORIO --> OMISSIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> DANNO ALL'IMMAGINE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> DANNO INDIRECTO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> ERRATA QUANTIFICAZIONE INDENNITÀ](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> ERRATA QUANTIFICAZIONE INDENNITÀ --> VAM](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> IMPOSTA REGISTRO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> INERZIA ESECUZIONE SENTENZA DI CONDANNA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> INERZIA IN CASO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> INTERESSI MUTUO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> INUTILE AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO --> AVVENUTA RIQUALIFICAZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> MANCATA RESTITUZIONE DEL BENE OCCUPATO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> MANCATO ESPERIMENTO TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> MANCATO RICORSO ALL'ESPROPRIAZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> NATURA DELL'ILLECITO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> NULLITÀ ACCORDI NEGOZIALI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> PAGAMENTO A FRONTE DI ACCORDO NON PERFEZIONATO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> PAGAMENTO DI DEBITO PRESCRITTO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> PAGAMENTO IN PRESENZA DI DIRITTI DI TERZI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> QUANTUM](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> QUANTUM --> INTERESSI E RIVALUTAZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> RAPPORTO CON L'INDENNITÀ DI ESPROPRIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> RECESSO CONTRATTO APPALTO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> RIPRISTINO LUOGHI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> RIVALUTAZIONE, INTERESSI, SPESE LEGALI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> RIVALUTAZIONE, INTERESSI, SPESE LEGALI --> INTERESSI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> RIVALUTAZIONE, INTERESSI, SPESE LEGALI --> RIVALUTAZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> RIVALUTAZIONE, INTERESSI, SPESE LEGALI --> SPESE LEGALI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> SOPRAGGIUNTA APPLICAZIONE ART. 5 BIS](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> SOSPENSIONE LAVORI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> TRANSAZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> USUCAPIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> DEFINIZIONE EX L. 266/2005](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> DOMANDE ED ECCEZIONI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> DOMANDE ED ECCEZIONI --> RIVALSA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> ESTINZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> INTERVENTO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> POTERE SINDACATORIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> POTERE SINDACATORIO --> DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> POTERE SINDACATORIO --> DISCREZIONALITÀ TECNICA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> QUESTIONI PREGIUDIZIALI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> RAPPORTO CON GIUDIZIO AMMINISTRATIVO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> RAPPORTO CON GIUDIZIO CIVILE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> RAPPORTO CON IL GIUDIZIO PENALE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> RAPPORTO CON L'ARBITRATO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> SOSPENSIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> SPESE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> CESSAZIONE DEL MANDATO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> COMPORTAMENTI COMMISSIVI ED OMISSIVI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> DURATA DELL'INCARICO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> FILIERA DEI RESPONSABILI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> FILIERA DEI RESPONSABILI --> OCCUPAZIONE USURPATIVA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> INIZIO DEL MANDATO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> INIZIO DELL'INCARICO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> PARCELLIZZAZIONE DELLE COMPETENZE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> RITARDO DURANTE L'OCCUPAZIONE LEGITTIMA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> ANNULLAMENTO PUBBLICA UTILITÀ](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> ASSORBIMENTO IN ALTRO IMPEGNO PRIORITARIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> AVALLO UFFICI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> BUONA FEDE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> CARENZA DI ORGANICO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> CIRCOSTANZE CONTINGENTI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> COMPLESSITÀ DELLA PROCEDURA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> COMPLESSITÀ DELLA STRUTTURA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> COMPORTAMENTO DEL DANNEGGIATO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> CONCORSO COLPOSO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> DIFFICOLTÀ FINANZIARIE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> DIFFICOLTÀ FINANZIARIE --> DISSESTO FINANZIARIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> DIFFICOLTÀ OPERATIVE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> DIFFICOLTÀ OPERATIVE --> FRAZIONAMENTI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> DIFFICOLTÀ OPERATIVE --> LAVORI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> DURATA DEL GIUDIZIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> DURATA DEL MANDATO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> INCERTEZZA GIURIDICA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> INERZIA UFFICI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> INVALIDITÀ ATTI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> LIVELLO CULTURALE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> NON CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> PRASSI OMISSIVE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> PROROGHE LEGALI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> RATIONE TEMPORIS](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> RIFIUTO INDENNITÀ](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> SEGNALAZIONI AI SUPERIORI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> TENTATIVI DI ACCORDO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> ATTENUANTI ED ESIMENTI --> VISTO DI LEGITTIMITÀ](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> AFFRETTATA CONSEGNA AREE ALL'IMPRESA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> ATTESA GIUDIZIO RISARCITORIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> AUTOMATICA IN MATERIA ESPROPRIATIVA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> AUTOMATICA IN MATERIA ESPROPRIATIVA --> CONDOTTA OMISSIVA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> CONDOTTA OMISSIVA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> CONDOTTA OMISSIVA --> DURATA DELL'INCARICO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> CONDOTTA OMISSIVA --> INOSSERVANZA TERMINI OCCUPAZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> CONTRASTO CON GIUDICATO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> COPERTURA FINANZIARIA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> ERRORE INDIVIDUAZIONE PROPRIETARI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> INSISTENZA NELL'ACCORDO BONARIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> MANCATA RESTITUZIONE DEL BENE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> NOZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> OMESSO CONTRADDITTORIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> OMESSO CONTROLLO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> OMISSIONE DELLA VARIANTE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> OMISSIONE TERMINI PUBBLICA UTILITÀ](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> PERSEVERANZA NELLA CONDOTTA ILLECITA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> RAPPORTO CON GIUDIZIO PENALE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> RAPPORTO CON IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> COLPA GRAVE/DOLO --> RAPPORTO CON IL GIUDIZIO CIVILE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> EREDI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> LITISCONSORZIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> AVVOCATURA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DIRETTORE LAVORI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> AMMINISTRATORI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> ASSESSORI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA](#)

[POLITICI E TECNICI --> ASSESSORI --> ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> ASSESSORI --> ASSESSORE ALLE FINANZE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> ASSESSORI --> CONCORSO DEL SINDACO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> ASSESSORI --> CONTENUTO DELLA DELEGA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> CONSIGLIERI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> DIRETTORE COMUNITÀ MONTANA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> FUNZIONARI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> FUNZIONARI --> FUNZIONARIO DI FATTO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> FUNZIONARI --> INGEGNERE CAPO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> FUNZIONARI --> ORDINI DI SERVIZIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> FUNZIONARI --> RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> FUNZIONARI --> RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> FUNZIONARI --> RESPONSABILE UFFICIO TECNICO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> PRESIDENTE PROVINCIA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> PROGETTISTI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA --> DELEGA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA --> IN CALABRIA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA --> IN CAMPANIA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA --> IN PIEMONTE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> TECNICO INCARICATO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PRIVATO --> APPALTATORE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PRIVATO --> DELEGA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> SCRIMINANTE POLITICA](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> SEGRETARIO COMUNALE](#)

SOGGETTI --> PROFESSIONISTI --> COMPETENZE DEGLI ARCHITETTI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.18038 del 02/09/2011 - Relatore: Mario Bertuzzi
- Presidente: Massimo Oddo

Sintesi: La legge 1086/1971 e la legge 64/1974 non hanno modificato la normativa professionale che riserva solo agli architetti e agli ingegneri iscritti all'albo la competenza progettuale per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato: tali leggi, infatti, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, si limitano a recepire la previgente ripartizione di competenze delineata dal R.D. 274/1929 e dal R.D. 2229/1939.

Estratto: «3.1. Il primo motivo del ricorso incidentale avanzato da Br.En. denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia respinto la sua richiesta di liquidazione di alcune voci della parcella mediante generico e laconico richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e senza esaminare e pronunciarsi sulle puntuali critiche alla stessa sollevate dall'istante sia in primo grado che in secondo, per non avere il consulente preso in considerazione le voci relative alla progettazione principale e definitiva ed alle attività ad essa preparatorie, né avere riconosciuto alcuna spettanza per le attività prodromiche qualificate tecnicamente "progettazione di massima" e "progettazione preliminare", che quali attività necessarie al progetto esecutivo, avrebbero dovuto essere ricomprese nell'incarico. Né la Corte ha preso in considerazione i documenti in atti, da cui risultava che tali attività erano state effettivamente svolte, avendo il Br. anche firmato, insieme agli altri professionisti, il progetto. La Corte inoltre non ha risposto alle altre critiche sollevate dall'appellante al consulente tecnico d'ufficio, in relazione alla riduzione del compenso richiesto per l'assistenza ai lavori e circa la remunerazione delle prestazioni riguardanti le varianti a vacanza e non a percentuale. Sotto altro profilo, il mezzo censura la conclusione del giudice di merito che ha escluso la spettanza dei compensi per le prestazioni non rientranti nella competenza professionale del geometra. Tale affermazione si pone infatti in aperto contrasto con il testo della lettera di incarico e con le tavole di progetto firmate dall'attore insieme agli altri professionisti. In ogni caso, la Corte avrebbe dovuto ammettere la prova per testi articolata già in primo grado e riproposta in appello diretta a dimostrare l'effettivo espletamento di tutte le prestazioni indicate nella parcella. Parimenti immotivata ed illogica è anche l'affermazione della sentenza secondo cui al Br. sarebbe stato affidato anche un mandato per la nomina degli altri professionisti, che appare in contrasto con il rilievo che l'attività di coordinamento specificatamente prevista da una autonoma voce della tariffa professionale e che lo stesso consulente tecnico ha riconosciuto il diritto al relativo compenso. Il motivo è infondato. Come già rilevato in occasione dell'esame del ricorso principale, la statuizione impugnata ha escluso le spettanze del professionista in ordine alla progettazione, non solo esecutiva, "delle opere rilevando che le stesse esulavano dalla sua capacità professionale, nella premessa implicita - ed il relativo dato è pacifico - che esse riguardavano una costruzione con strutture in cemento armato. In particolare, l'esclusione del compenso professionale, nel caso considerato, discende dall'applicazione del disposto dell'art. 2331 c.c., comma 1, che, nei casi in cui l'esercizio di un'attività professionale sia condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, espressamente nega l'azione per il pagamento del compenso al professionista non iscritto. Questa conclusione appare conforme all'orientamento costante di questa Corte, che qui va confermato, secondo cui il

R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, art. 1, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo; con le ulteriori precisazioni che tale disciplina professionale non è stata modificata dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, e L. 2 febbraio 1974, n. 64, la quale, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, si limita a recepire la previgente ripartizione di competenze e che a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione e assumere le conseguenti responsabilità (Cass. n. 27441 del 2006; Cass. n. 17028 del 2006; Cass. n.778 del 2005; Cass. n.6649 del 2005; Cass. n.3021 del 2005; Cass. n. 15327 del 2000).Le censure sollevate nel primo motivo, relativamente alla mancata liquidazione del compenso per la "progettazione di massima" e la "progettazione preliminare", vanno quindi respinte.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.1153 del 08/07/2011 - Relatore: Alessandra Farina - Presidente: Vincenzo Antonio Borea

Sintesi: Ai sensi degli artt. 51-54 del R.D. 23.10.1925, n. 2437, deve ritenersi precluso agli architetti la progettazione di opere viarie (anche se di dimensioni contenute); ne consegue l'illegittimità del provvedimento che approva un progetto di un tratto strada comunale elaborato da un architetto.

Estratto: «Ritiene infatti il Collegio che il progetto approvato dal Comune per la realizzazione del nuovo tratto stradale comunale sia stato illegittimamente affidato ad un professionista che, in base alla vigente disciplina, non era in possesso delle competenze necessarie per l'elaborazione del progetto qui contestato. Risultano infatti violate nel caso di specie le previsioni contenute negli artt. 51-54 del R.D. 23.10.1925, n. 2437 individuanti le rispettive competenze degli ingegneri e degli architetti ed in modo particolare le specifiche prescrizioni che vietano a quest'ultimi la progettazione di opere di urbanizzazione primaria (opere viarie). Sul punto la difesa del Comune ha controdedito evidenziando la natura del tracciato stradale progettato, ritenendo che lo stesso, per la scarsa rilevanza avente nel sistema viario comunale e per la semplicità dei profili tecnici (non coinvolgenti conoscenze specifiche degli ingegneri), potesse ben essere assimilato ad una costruzione civile e quindi essere legittimamente progettato da un architetto. A tale proposito, infatti, la resistente ha ricordato come possano comunque rientrare nell'ambito delle competenze degli architetti i progetti di opere viarie di minore rilevanza, quali sono le strade al servizio di singoli edifici. Esaminate tuttavia le caratteristiche dell'opera in contestazione e soprattutto la stessa descrizione che ne ha fatto la difesa del Comune, soprattutto riguardo alla funzionalità della nuova strada progettata, il Collegio ritiene di dover dissentire dalle conclusioni cui è giunta la difesa comunale. Come ricordato dal Comune trattasi di una strada pubblica che ha assicurato il servizio di transito e di accesso ad un'area edificata interposta tra la sponda del fiume Piave e la strada statale : in precedenza l'accesso avveniva attraverso

una stradina di piccole dimensioni, pericolosa per la viabilità proprio in quanto collegante un raccordo ad "U" con la strada pubblica preesistente. Tuttavia, lo stesso Comune ha precisato che detta nuova arteria costituisce una strada aperta al pubblico transito, utilizzata, anche e soprattutto per ragioni di sicurezza, dall'indistinta collettività degli abitanti della zona, oltre che da chiunque avesse necessità di accedervi. Prosegue quindi la difesa resistente evidenziando la principale funzione della nuova strada, che sarebbe andata a sostituire una stradina non sufficiente a soddisfare il servizio pubblico, soprattutto in termini di collegamento con la strada principale e di sicurezza, superando il pericoloso collegamento ad "U", completando l'anello con la preesistente, di per sé insufficiente, viabilità pubblica. Poiché quindi la nuova strada è chiaramente rivolta al servizio di tutto l'agglomerato di civili abitazioni, a favore di tutta la comunità indistinta, realizzando "...un completo passante a forma di U rispetto alla strada principale da cui si diparte ed alla quale ritorna...", appare evidente che trattasi comunque di un'opera di urbanizzazione primaria che certo non può essere ricondotta alle civili costruzioni, quale mera strada al servizio di singoli edifici, di competenza degli architetti, ma debba essere ricondotta nell'ambito delle opere riservate agli ingegneri, cui è affidata in termini generali la realizzazione delle opere viarie (anche se di dimensioni contenute, come nel caso di specie). L'illegittimità della delibera della Giunta Comunale che ha approvato il progetto elaborato da un soggetto non dotato delle competenze richieste dalla normativa sopra richiamata, comporta quindi l'illegittimità in via derivata di tutti gli atti della procedura, così come impugnati dai ricorrenti.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1457 del 12/03/2010 - Relatore: Armando Pozzi -
Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi: Gli architetti, in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità e sensibilità artistica ed estetica che acquisiscono, sono più idonei, rispetto agli ingegneri e ai geometri, a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e quindi a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale.

Estratto: «Sul punto basterà ricordare, a titolo meramente esemplificativo:- Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776, la quale, dopo avere ribadito principi consolidati in tema di legittimazione ad impugnare atti lesivi delle competenze professionali dei propri iscritti da parte degli Ordini e Collegi professionali; ha ritenuto che gli architetti, in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità e sensibilità artistica ed estetica che acquisiscono, sono più idonei, rispetto agli ingegneri e ai geometri, a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e quindi a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale;- Consiglio di stato, sez. V, 16 settembre 2004 , n. 6004 (richiamante a sua volta sez. IV n. n. 784 del 9.8.1997 ; Sezione V, n. 25 del 13.1.1999, nonché Cass. sez. II n. 15327 del 29.11.2000, nonché, ancora, Cass. pen., sez. III, n. 10125 del 26.11.1996) secondo cui, proprio nella materia che qui interessa e con specifico riferimento alle tematiche sollevate con il ricorso di primo grado e riproposte anche con l'atto d'appello, la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con esclusione delle opere con impiego di cemento armato, in misure e modalità tali da implicare specifica

preparazione professionale in relazione alla destinazione dell'opera ed ai conseguenti pericoli per l'incolumità delle persone in caso di difetto strutturale stante l'evidente favore che le varie norme ordinamentali pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati.- Consiglio, sez. IV n. n. 784 del 9.8.1997, dalla quale si ricava che anche quando è stata ammessa la competenza del geometra per la progettazione di strutture civili in cemento armato, tale competenza è stata comunque limitata alle opere di dimensioni minori.- Consiglio di stato, sez. V, 1 dicembre 2003 , n. 7821, (che richiama a sua volta Sezione V, n. 348 del 31.1.2001) con cui si è ribadito che per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento al fine di ammetterla solo se si tratti di un'opera di modeste dimensioni, a nulla valendo il fatto che il geometra si limiti alla redazione del progetto architettonico mentre la progettazione ed i calcoli, nonché la successiva direzione dei lavori, sarebbero effettuati da tecnici laureati, in quanto quello che rileva è che al momento del rilascio della concessione edilizia si tiene conto di un progetto redatto da geometra ; - Consiglio Stato , sez. V, 3 ottobre 2002 , n. 5208, la quale ha concluso nel senso che in mancanza di specificazioni da parte dell'art. 16 lett. m) del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dalla modestia dell'opera, in senso tecnico-qualitativo e con riguardo alla struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti.»

SOGGETTI --> PROFESSIONISTI --> COMPETENZE DEI GEOMETRI

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZIONE CONSULTIVA n.1450 del 28/11/2013 - Relatore: Pietro Ciani - Presidente: Claudio Zucchelli

Sintesi: Esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Sintesi: Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando influente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.

Sintesi: La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) dell'art. 16, R.D. 274/1929, purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.

Sintesi: La competenza progettuale dei geometri è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e

direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Sintesi: Deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei geometri.

Sintesi: I limiti posti dall'art. 16, lett. m), R.D. 274/1929 alla competenza professionale dei geometri: a) rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità; b) indicano, di contro, un preciso requisito, ovvero sia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.

Estratto: «Nel caso di specie, invero, pare opportuno uniformarsi al consolidato quadro ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza civile ed amministrativa, cui si rinvia a mente dell'art. 74 c.p.a. (cfr. Cass. civ., sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292; 8 aprile 2009, n. 8543; 26 luglio 2006, n. 17028; 22 aprile 2005, n. 8545; 30 marzo 2005, n. 6649; Cons. St., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537, recentemente confermata dalla sez. IV dello stesso Cons. di Stato, 28 novembre 2012 n. 6036), secondo cui: "A norma dell'art. 16 lett. m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, e come si desume anche dalle ll. 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluenti che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto. In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali; sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi. I limiti posti dall'art. 16, lett. m) cit. alla competenza professionale dei geometri: a) rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla

valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità;b) indicano, d contro, un preciso requisito, ovvero sia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.E' pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o «evolutiva» di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2, l. 5 novembre 1971 n. 1086 e art. 17, l. 2 febbraio 1974 n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale" (Cons. St., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537).»

TAR VENETO, SEZIONE I n.1171 del 15/10/2013 - Relatore: Roberto Vitanza - Presidente: Bruno Amoroso

Sintesi: La redazione di uno strumento di programmazione generale è un'attività complessa che richiede adeguate ed approfondite conoscenze tecniche di regola affidate a professionisti laureati. Tuttavia, in presenza di variante semplificata con finalità solo localizzative la complessità delle valutazioni tecniche è molto minore e non giustifica la riserva a favore di professionisti laureati.

Estratto: «Osserva il Collegio.La competenza professionale dei geometri, a mente dell'art. 16 del RD 274/1929 non comprende, invero, la progettazione urbanistica, ma, di contro, neppure gli art. 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n. 2537 (regolamento delle professioni di ingegnere e architetto) prevedono esplicitamente tale esclusiva competenza in capo ai professionisti laureati. Ciò perché il problema della progettazione urbanistica si è posto solo con l'introduzione del piano regolatore generale (art. 7 della legge 1150/1942), che al proprio interno prevede, sia la zonizzazione del territorio, sia la localizzazione di opere pubbliche.La giurisprudenza che ha affrontato la questione ha ritenuto di dover distinguere le evenienze affidate legittimamente al professionista diplomato secondo il grado obiettivo di difficoltà della concreta progettazione urbanistica.Mentre infatti la redazione di uno strumento di programmazione generale è un'attività complessa che richiede sicuramente adeguate ed approfondite conoscenze tecniche collegate certamente al grado di preparazione di ingegneri e architetti (e urbanisti), come confermato dall'art. 5 comma 1 lett. c) della legge 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa professionale di ingegneri e architetti), nella ipotesi di varianti semplificate è però necessario distinguere a seconda del contenuto e della complessità dell'intervento professionale. "... se la variante semplificata ha finalità solo localizzative (ossia riguarda l'inserimento o lo spostamento di un'opera pubblica all'interno di un quadro urbanistico già definito) la complessità delle valutazioni tecniche è molto minore e non giustifica la riserva a favore dei professionisti laureati ..." (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-02-2010, n. 864).Nel caso di specie l'incarico è stato definito dall'organo comunale come mera variante cartografica, le cui modifiche costituiscono prestazioni tecniche elementari che non alterano lo strumento urbanistico.In realtà, più che limitarsi alla mera definizione formale relativa all'incarico, così come rappresentata dalla resistente, è necessario, invece, valutare quello che concretamente risulta essere stato affidato in sede di incarico professionale.Nel caso in questione, la disamina degli atti prodotti

evidenza che l'incarico professionale affidato al geometra è consistito nella individuazione di tratti di strada per il collegamento viario di una zona produttiva e nella redistribuzione della stessa area artigianale al fine di razionalizzarne l'uso, nonché della nuova individuazione della fascia di massima tutela. In altre parole il comune ha inteso rimodulare una significativa area comunale, sia sotto il profilo viario, che con riferimento ad insediamenti artigianali, nonché determinare le fasce di rispetto che si sostanziano nella individuazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale dall'edificazione e coincidono, dunque, con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell'impatto ambientale. In buona sostanza, quindi, l'incarico riguarda un'attività professionale che richiede e necessita per il suo esatto adempimento adeguate e complesse cognizioni tecniche che non possono certo limitarsi a quelle proprie del tecnico diplomato. Si è trattato, quindi, di incarico complesso ed articolato che ha richiesto sinanche i pareri del Genio civile e della ULSS. Tale articolata e complessa attività professionale avrebbe dovuto, quindi, essere necessariamente affidata ad un tecnico laureato né, di contro, è sufficiente una non corretta, ovvero elusiva rappresentazione definitoria per alterare la sostanza dell'intervento così da utilizzare professionalità normativamente non adeguate. Per tali motivi il provvedimento impugnato deve essere annullato.»

Sintesi: È nullo il contratto d'opera stipulato con un geometra avente ad oggetto la progettazione di un'opera in cemento armato e ciò anche qualora i calcoli delle strutture in cemento armato siano affidati ad un ingegnere: il successivo intervento nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex post la nullità per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto; inoltre, non è consentito scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto; infatti chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto.

Estratto: «1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 2231 c.c. e delle norme sulla competenza dei geometri e, in particolare, la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 lett. m) e della L. n. 1086 del 1971, art. 2 (contenente norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato). Il ricorrente censura la ritenuta esclusione della competenza dei geometri nella progettazione di opere in cemento armato sostenendo di avere limitato il proprio intervento alla progettazione architettonica affidando i compiti relativi alla progettazione strutturale, relativa ai calcoli delle strutture in cemento armato ad un ingegnere che, quindi si è assunto le responsabilità sugli aspetti rilevanti per la pubblica incolumità. Il ricorrente formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile *ratione temporis*, chiede se le norme sulle competenze professionali dei geometri vietino la scissione della progettazione architettonica da quella strutturale ponendo come obbligatorio che sia lo stesso soggetto a realizzare entrambe. (omissis) 3.1 Il primo motivo, che ripropone argomenti già più volte esaminati e disattesi dalla giurisprudenza civile di questa Corte, è infondato e il quesito non è pertinente rispetto alla fattispecie. Il successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore

del progetto originario, non può valere a sanare ex post la nullità per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto (v. Cass. 8/4/2009 n. 8543 e, in precedenza, Cass. 467/76). Occorre inoltre osservare che non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto; infatti chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto (cfr. Consiglio Stato, sez. 5, 28 aprile 2011, n. 2537). L'esclusione del compenso professionale, nel caso considerato, discende dall'applicazione del disposto dell'art. 2331 c.c., comma 1, che, nei casi in cui l'esercizio di un'attività professionale sia condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, espressamente nega l'azione per il pagamento del compenso al professionista non iscritto (Cass. 2/9/2011 n. 18038). Il quesito non è pertinente in quanto non si nega la astratta possibilità di scindere la progettazione architettonica da quella strutturale, ma si nega che ciò possa assumere rilievo alcuno al fine di escludere la nullità del contratto quando il contratto, nel suo momento genetico non l'abbia prevista essendo stato, invece, conferito al geometra, con il contratto, l'incarico di progettazione e direzione della costruzione.»

Sintesi: Ai tecnici solo diplomati (geometri e periti in edilizia) è consentita soltanto la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l'impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, trattandosi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo.

Estratto: «2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 2231 c.c. e delle norme sulla competenza dei geometri e, in particolare la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 lett. m) e della L. n. 1086 del 1971, art. 2. Il ricorrente sostiene che le norme in materia di competenza professionale dei geometri non sarebbero state correttamente applicate dalla Corte di Appello che avrebbe escluso la legittimazione del geometra a progettare e dirigere costruzioni dotate anche solo parzialmente di cemento armato, mentre la L. n. 1086 del 1971, art. 2, prevede che la costruzione di opere in conglomerato cementizio possa avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto anche da un geometra iscritto nel relativo albo nei limiti delle sue competenze e, nel caso concreto, la competenza sarebbe riconosciuta dallo stesso R.D. n. 274 del 1929 che, all'art. 16, lett. m, attribuisce ai geometri la competenza in materia di progetto, direzione vigilanza di modeste costruzioni civili. Il ricorrente formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede se le norme sulle competenze professionali dei geometri escludono che tali professionisti possano svolgere progettazione di modeste costruzioni civili ogni qual volta sia richiesta l'utilizzazione di strutture, anche molto semplici, in cemento armato. (omissis) 3.2 Anche il secondo motivo è infondato e al quesito si deve dare risposta negativa. Il R.D. 16 novembre 1939, n. 22291, art. 1 (ora abrogato dal D.Lgs. n. 212 del 2010) per quanto attiene alle costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, prevedeva che ogni competenza dovesse essere riservata agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo. Il R.D. n. 274 del 1929, art. 16, per quanto interessa ai fini della presente controversia, così delimita l'ambito delle